



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

ORDINE AVVOCATI CAGLIARI
- 5 MAG. 2014
Prof. N° _____

Prot. N° 1217 - (31/Segr.) Cagliari, 29 aprile 2014

Allegati N°

Risposta a nota N° del

OGGETTO: Soppressione degli Uffici del giudice di pace. Accorpamento in sede circondariale degli uffici soppressi.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
CAGLIARI

Trasmetto l'unito provvedimento in data odierna, concernente l'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Francesco Sette)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Oggetto: Soppressione degli uffici del giudice di pace. Accorpamento in sede circondariale degli uffici soppressi.

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art.1 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento (poi sostituita dalla tabella di cui all'allegato V del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n.14), con conseguente attribuzione delle competenze territoriali degli uffici soppressi ai corrispondenti uffici della sede circondariale;

ritenuto che in virtù dei citati provvedimenti e dei successivi provvedimenti attuativi sono stati soppressi tutti gli uffici del giudice di pace rientranti nel circondario del Tribunale di Cagliari, ad eccezione di quelli di Sanluri e Isili per i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto n. 156, i relativi Comuni hanno richiesto il mantenimento con oneri relativi alle spese di funzionamento a loro carico;

visto in particolare l'art. 5 comma 2 del citato decreto n. 156 che ha previsto

che nei sei mesi successivi al termine di efficacia di cui sopra le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici, mentre gli eventuali rinvii andranno effettuati dinanzi all'ufficio accorpante;

Visto il D.M. 7 marzo 2014 in virtù del quale sono mantenuti, con oneri a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace di Isili e di Sanluri, e tutti gli altri uffici soppressi cessano di funzionare alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cioè dal 29 aprile 2014, "fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156;

Vista la circolare attuativa del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2014, che demanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente, nell'ambito del suo potere di vigilanza, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del giudice di pace soppressi presso l'ufficio accorpante ed a consentire l'eventuale temporaneo svolgimento delle udienze presso la sede soppressa;

sentiti il magistrato coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Cagliari, il Presidente dell'ordine degli avvocati di Cagliari, la RSU della sede dell'ufficio del giudice di pace di Cagliari;

ritenuto che la soppressione degli uffici del giudice di pace comporta automaticamente l'accentramento presso la sede di Cagliari di tutti gli affari previamente trattati dagli uffici soppressi e pertanto la sede accorpante di

Cagliari, presso cui dal 29 aprile 2014 è incardinato il personale della magistratura onoraria ed amministrativo delle sedi soppresse, è l'unico ufficio competente dopo l'acquisto di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo citato;

ritenuto che, stante l'impossibilità, manifestata dal giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Cagliari, di una concentrazione immediata presso la sede di Cagliari delle udienze già fissate presso gli uffici soppressi, si dovrà garantire la celebrazione delle stesse presso le medesime sedi soppresse, come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 156; che peraltro occorre che tale periodo transitorio duri solo il tempo strettamente indispensabile all'organizzazione dell'accorpamento presso la sede centrale;

dispone

per il periodo di due mesi da oggi, e quindi fino al 30 giugno 2014, le udienze precedentemente fissate dinnanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi saranno tenute presso i medesimi uffici; in tali udienze, sia civili che penali, verranno svolte le attività istruttorie previste, se possibile verrà emessa sentenza, intestata giudice di pace di Cagliari-ex giudice di pace di..(sede soppressa); le udienze saranno tenute dai giudici delle sedi soppresse coadiuvati dal personale di cancelleria necessario, che sarà

applicato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'udienza; gli eventuali rinvii andranno effettuati esclusivamente dinnanzi all'ufficio del giudice di pace di Cagliari, nelle cause civili dinnanzi allo stesso giudice persona fisica procedente nella sede soppressa sulla base del calendario predisposto dal giudice coordinatore, nelle cause penali dinanzi al giudice di pace di Cagliari che verrà individuato sulla base di un calendario pure predisposto dal giudice coordinatore; tutte le attività eventualmente necessarie prima dell'udienza e quelle post udienza verranno svolte esclusivamente presso la sede di Cagliari;

le udienze già fissate presso gli uffici soppressi nel periodo successivo, cioè a decorrere da 1 luglio 2014, saranno svolte presso la sede di Cagliari dell'ufficio del giudice di pace, previa trasmissione dei fascicoli alla sede di Cagliari, riassegnazione delle relative cause pendenti da parte del giudice di pace coordinatore e fissazione di una nuova udienza dinnanzi all'ufficio del giudice di pace di Cagliari;

le predette udienze saranno tenute possibilmente da parte degli stessi giudici che hanno iniziato la relativa causa, compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio;

con separato provvedimento questo Presidente individuerà il personale di cui richiederà l'applicazione al Presidente della Corte d'Appello al fine di consentire la celebrazione delle udienze già calendate;

il giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Cagliari provvederà ad emanare, per quanto di competenza, le direttive necessarie per l'attuazione del presente provvedimento.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento:

- al giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Cagliari
- al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
- alla RSU presso l'ufficio del giudice di pace di Cagliari.

Cagliari, 29 Aprile 2014.

Il Presidente del Tribunale

Francesco Sette

